



## ***La Scuola Regionale dello Sport delle Marche risponde***

Appuntamenti on-line dedicati ad approfondimenti utili al mondo sportivo nel tempo dell'emergenza Covid-19  
**Problematiche fiscali, finanziarie e gestionali**

**Giuliano SINIBALDI – Commercialista in Pesaro**



*Professionisti esperti  
in materie fiscali sportive  
[www.fiscosport.it](http://www.fiscosport.it)*

**16 maggio 2020**

# IL PROGRAMMA

## **PROGRAMMA**

1. Esigenze di liquidità e misure di sostegno
2. Il sostegno ai collaboratori sportivi
3. Rapporti con gli utenti
4. Impiantistica sportiva e rapporti con i Comuni e i proprietari privati
5. La pianificazione economico/finanziaria: il Business Plan
6. Varie

# Approvazione dei Bilanci

## *ASD con periodo coincidente con anno solare*

- possono riunirsi con sedute in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti
- Scadenza: entro la data **del 31 ottobre 2020**

## *SSD con periodo coincidente con anno solare*

- Rinvio per l'approvazione FINO al 29 giugno 2020
- Possibilità di svolgimento dell'assemblea in videoconferenza anche in deroga alle previsioni statutarie

# FOTOGRAFIA ATTUALE

## Lato «Attivo»

1. Interruzione / sospensione delle attività  
➔ Mancate nuove entrate per quote/abbonamenti
2. Possibili esborsi per rimborsi (o minor entrate future per voucher o sconti)
3. Riduzione/Perdita di sponsor

## Lato «Passivo»

1. Continuazione di costi/uscite «fissi»

- **Affitti**
- Leasing /Noleggi
- Costi del Personale (con o senza smart working)
- **manutenzioni indifferibili**
- rate mutui
- spese bancarie
- interessi passivi

2. Continuazione di costi/uscite «variabili»

- **UTENZE (quota fissa)**
- Consulenze fiscali, Legali, tecniche (mktg, organizzazione), commerciali
- Pulizie indifferibili

## Conseguenze

- **Disavanzi di gestione / Perdite di esercizio** (per S.S.D. vedi art. 6 D.L. Liquidità)
- **Squilibrio Liquidità**

# PROSPETTIVE

## Lato «Attivo»

1. Definizione delle misure di distanziamento degli atleti/utenti nello svolgimento dell'attività attività  
→ riduzione delle entrate rispetto ai normali standard andamentali
2. Implementazione lezioni on line?
3. Riduzione/Perdita di sponsor?  
Dipenderà da situazione economica generale e organizz.ne campionati

## Lato «Passivo»

1. Tendenziale stabilità di costi/uscite «fissi»

- Affitti (salvo rinegoziazione)
- Leasing /Noleggi
- Costi del Personale
- manutenzioni
- rate mutui
- spese bancarie
- interessi passivi

2. Tendenziale stabilità incidenza costi/uscite «variabili»

- UTENZE
- Consulenze fiscali, Legali, tecniche (mktg, organizzazione), commerciali
- Pulizie indifferibili

3. **Effetto riforma fiscalità**  
– tendenziale incremento costi per

- > costo previdenziale coll.ri sportivi (l. 86/2019 + proposte Sport & Salute)
- Problema IVA SSD
- Problema connessione/non connessione attività commerciali (> IVA)
- Entrata a regime Reg. CONI/Attività non sportive
- Effetti fiscali riforma Terzo Settore (per ASD/APS)

# PROSPETTIVE

- **Riduzione margini operativi**
- **Necessità maggior controllo dei costi/efficienza nella gestione**
- **Non si può più puntare solo sulle agevolazioni**
- **Innovazione (nei programmi, nelle modalità operative di gestione)**
- **Necessità di trovare nuove fonti di finanziamento (attività commerciali a supporto delle attività istituzionali – salvo necessaria attenzione alla fiscalità)**

# STRUMENTI OPERATIVI

- **Maggior attenzione al controllo della gestione**
- **Budgeting**
- **Controllo dei flussi finanziari (scadenziari – business plan)**
- **atteggiamento maggiormente «imprenditoriale» alla gestione del club: assenza di fine di lucro è «mission», efficienza della gestione è lo strumento per il raggiungimento della mission**

# AZIONI DI SOSTEGNO

## FONTI

1. D.L. «Cura Italia» 18/03/2020 n. 18 – convertito in L. 24/04/2020 n. 27
2. D. L. «Liquidità» 08/03/2020 n. 23
3. D. L. «Rilancio» 19/05/2020 n. 34

# AZIONI DI SOSTEGNO

## MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ

1. Sospensione versamenti e altre agevol.ni fiscali

2. Moratoria finanziamenti e alle revoche di affidamenti

3. Finanziamenti garantiti dallo Stato e a fondo perduto

4. Indennità a persone fisiche

5. Crediti d'imposta



# SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

- Federazioni Sportive
- Enti di promozione sportiva
- **Associazioni e Società sportive,** professionistiche e dilettantistiche
- Soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori

art. 61 D.L. 18/2020 (post convers. in L.27/2020) + art. 126 D.L. 34/2000

A) RITENUTE D'ACCONTO E A TITOLO DEFINITIVO **per lavoratori dipendenti o assimilati (non autonomi)**

(=versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta);

B) adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (contributi INPS, INAIL, ex ENPALS);

C) IVA scadente nel mese di Marzo (anche aprile e maggio).

NB: sono previste sospensioni per le trattenute delle addizionali regionali e Comunali (solo con fatturato ridotto 33% - rif.art.18, co.1 e 2)

**SCADENZA**  
**ORIGINARIA:**  
**16 aprile e**  
**16 maggio**  
**2020**

## **NUOVA SCADENZA**

Sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, **in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020.**

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato

(il primo rinvio era fissato al 30 giugno)

art. 24 DECRETO LEGGE «**RILANCIO**»  
**ANNULLAMENTO VERSAMENTO IRAP PER SALDO 2019 E 1° ACCONTO 2020**

- «sconto» sul pagamento dell'Irap
- viene annullato il versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive dovuta a titolo di saldo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché la prima rata dell'acconto per il periodo d'imposta successivo.
- In concreto, ASD e SSD sono esentate dal versamento del saldo per il 2019 e della prima rata dell'acconto per il 2020 dell'Irap senza che questo sia legato ad alcun presupposto (es. riduzione del fatturato rispetto all'esercizio precedente). L'ammontare dell'acconto non dovuto, comunque, sarà considerato come “versato” al fine del calcolo del saldo da corrispondere nel 2021 relativamente al periodo d'imposta 2020.

# AZIONI DI SOSTEGNO

## MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ

1. Sospensione versamenti e altre agevol.ni fiscali

2. Moratoria finanziamenti e alle revoche di affidamenti

3. Finanziamenti garantiti dallo Stato e a fondo perduto

4. Indennità a persone fisiche

5. Crediti d'imposta

## Misure di MORATORIA per:

- a. Micro, Piccole e Medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori
- b. i lavoratori autonomi titolari di partita IVA

Possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori

Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario **non possono revocati**, neanche in parte **fino al 30 settembre 2020**

**Proroga** alle medesime condizioni dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020

**fino al 30 settembre 2020**

**Sospensione** del pagamento delle **rate dei mutui, dei canoni leasing** e degli **altri finanziamenti** a rimborso rateale in scadenza prima del 30 settembre 2020

**fino al 30 settembre 2020**

E' facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

# AZIONI DI SOSTEGNO

## MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ

1. Sospensione versamenti e altre agevol.ni fiscali

2. Moratoria finanziamenti e alle revoche di affidamenti

3. Finanziamenti garantiti dallo Stato e a fondo perduto

4. Indennità a persone fisiche

5. Crediti d'imposta

## FONDO DI GARANZIA PER **PMI** E LAVORATORI AUTONOMI FINO A 25.000 EURO (art. 13, lett. m - D.L. Liquidità) - **si SSD – no (?) ASD**

**Importo massimo del finanziamento garantito**

- il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia  
E COMUNQUE  
- NON SUPERIORE A 25.000 Euro

**Costo della garanzia**

gratuito

**Durata del finanziamento**

Finanziamenti di durata  $\leq$  6 Anni (con preammortamento di 24 mesi)

**Tasso del finanziamento**

Attualmente non superiore al 2%

**% della garanzia**

La garanzia copre il 100% del finanziamento

**Valutazione pratica**

Erogazione automatica – no valutazione merito creditizio – solo valutazione formale pratica – erogazione immediata senza esito istruttoria MCC

**FONDO DI GARANZIA PER **PMI** E LAVORATORI AUTONOMI con ricavi < 3.200.000,00 €  
(art. 13, lett. n - D.L. Liquidità) - sì SSD – no (?) ASD**

**Importo massimo del finanziamento garantito**

- il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia

- importo max 800.000,00 €

**Costo della garanzia**

gratuito

**Durata del finanziamento**

Finanziamenti di durata ≤ 6 Anni (con preammortamento di 24 mesi)

**Tasso del finanziamento**

Attualmente non superiore al 2%

**% della garanzia**

90% - incrementabile al 100% con intervento Confidi

**Valutazione pratica**

Non applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX della lett. A delle cond.ni generali di ammissibilità - applicazione delle altre procedure di valutazione

**FINANZIAMENTI GARANTITI → ISTITUTO per il CREDITO SPORTIVO  
(Art. 14 decreto Liquidità) – si SSD – Si ASD**

<b>Soggetti beneficiari</b>	ASD e SSD iscritte al Registro CONI da almeno un anno + FSN/EPS
<b>Importo</b>	<u>Minimo € 3.000,00, Max € 25.000,00 entro il limite del 25% del fatturato dell'ultimo bilancio o delle entrate dell'ultimo rendiconto</u> (in entrambi i casi, almeno 2018) regolarmente approvati dalla società o associazione sportiva – <u>risorse stanziare 100 milioni</u>
<b>Durata</b>	6 anni di cui 2 di pre-ammortamento e 4 di ammortamento – pagamento prima rata dopo i due anni di pre-ammortamento
<b>Tasso di interesse</b>	<b>0 (zero)%</b> - totale abbattimento degli interessi, per tutta la durata del finanziamento, da parte del Fondo Contributi Interessi
<b>% di copertura della garanzia su finanziamento</b>	100% del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia – comparto liquidità



## **FINANZIAMENTI GARANTITI → ISTITUTO per il CREDITO SPORTIVO (Art. 14 decreto Liquidità) – si SSD – Si ASD**

### **Documentazione richiesta (anticipazioni – da confermare in apposito regolamento)**

- Atto costitutivo e statuto.
- Iscrizione Registro CONI per l'anno 2000
- Verbale di delibera dell'organo che ha i poteri per autorizzare il presidente o legale rappresentante a contrarre il finanziamento
- Atto di certificazione, se presente, della personalità giuridica.
- Documento del legale rappresentante e tessera sanitaria fronte/retro.
- Attribuzione codice fiscale del sodalizio sportivo.
- Autocertificazione (su modulo presente sul sito) attestante la conformità dello statuto a quello inserito nel Registro CONI, l'indicazione dell'Organo che ha i poteri di amministrazione dell'ASD e l'indicazione delle persone che lo compongono, indicazione dell'indirizzo di posta elettronica con attestazione della sua identità con quello fornito al Reg. CONI
- Estratto conto bancario dell'ultimo trimestre 2019.
- Bilancio o rendiconto approvato anno 2018.
- Bilancio o rendiconto provvisorio 2019.

**FINANZIAMENTI GARANTITI → ISTITUTO per il CREDITO SPORTIVO  
(Art. 14 decreto Liquidità) – si SSD – Si ASD**

**Documenti da scaricare dal  
sito**

- Il modulo di richiesta di finanziamento
- Il modulo di accesso ai «comparti liquidità» del Fondo di Garanzia e del Fondo Contributi in conto interessi.
- La lettera di attestazione, da inviare alla FSN/EPS, che dovrà certificare l'affiliazione e l'iscrizione da almeno un anno al Registro CONI
- La società in questione dovrà essere anche in regola con i pagamenti degli impegni associativi.

**FINANZIAMENTI GARANTITI → FONDO CENTRALE DI GARANZIA  
PER «IMPRESE» SOTTO I 500 ADDETTI (Art. 13, lett. a/g) – sì SSD – no (?) ASD**

**Data di rilascio della garanzia**

Entro il 31 dicembre 2020

**Oggetto della garanzia**

Finanziamenti di durata < 6 Anni (max 72 mesi)

**Soggetti beneficiari**

**Tutte le imprese** (con numero massimo di addetti di 499 unità) a prescindere dal fatturato e dall'attivo di bilancio

**Importo massimo del finanziamento garantito**

5 milioni di euro per singola impresa con i seguenti limiti alternativi:

- 25% del fatturato 2019;
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499

**FINANZIAMENTI GARANTITI → FONDO CENTRALE DI GARANZIA  
PER «IMPRESE» SOTTO I 500 ADDETTI (Art. 13, lett. a/g) – sì SSD – no (?) ASD**

**% di copertura della garanzia  
su finanziamento**

90% - incrementabile al 100% con intervento Confidi o altri fondi di garanzia

**Condizioni**

necessità di autorizzazione della Commissione Europea;

- la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione
- La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”

**% di copertura della garanzia  
su finanziamento**

nessuna indicazione nel decreto

## **FINANZIAMENTI : CRITICITA'**

### **In caso di mancato rimborso**

IL FONDO DI GARANZIA rimborsa la banca e poi si sostituisce ad essa per recuperare il credito dalla ASD/SSD finanziata

Il finanziamento garantito rappresenta per lo Stato un credito «privilegiato», subordinato in caso di fallimento solo al credito dei dipendenti

Maggiori difficoltà (per S.S.D) a proporre eventuali misure di concordato preventivo/accordi di ristrutturazione per > presenza crediti privilegiati

Rischio di responsabilità per gli amministratori (per Asd/Ssd) per richiesta finanziamento in presenza «già» di stato di difficoltà finanziaria

Nessuna esenzione penale nel decreto liquidità

**art. 25 DECRETO LEGGE «RILANCIO»  
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO**

È riconosciuto un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO a favore dei soggetti titolari di **reddito d'impresa** e di **lavoro autonomo**, titolari di partita IVA

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del TUIR (corrispettivi delle cess.ni di beni e prest.ni di servizi) non superiori a 5 milioni di euro

[ex Circ.18/E/2018 le SSD → Il reddito delle SSD è determinato, in via di principio, secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, del TUIR relative alle società ed agli enti commerciali (artt. da 81 a 142 TUIR)]

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato e dei corrispettivi** del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019

**art. 25 DECRETO LEGGE «RILANCIO»  
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO**

Il contributo a fondo perduto spetta anche in assenza dei suddetti requisiti:

- Ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 01/01/2019;
- Ai soggetti con sede nei comuni della «ex zona rossa»

art. 25 DECRETO LEGGE «**RILANCIO**»  
**CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO**

L'ammontare del CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- 20 % per i soggetti con **ricavi o compensi** non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 15 % per i soggetti con **ricavi o compensi** superiori a quattrocentomila euro e inferiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 10 % per i soggetti con **ricavi o compensi** superiori a un milione di euro e inferiori a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.



**art. 25 DECRETO LEGGE «RILANCIO»  
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO**

**ATTENZIONE:**

1. Il contributo NON SPETTA ai contribuenti che hanno diritto alla percezione dell'indennità di cui agli artt. 27 e 38 del decreto "cura Italia", quindi ai professionisti e co.co.co iscritti alla c.d. "gestione separata" ed ai lavoratori iscritti Fondo Lavoratori dello Spettacolo, cioè, in definitiva, alla gran parte dei lavoratori che operano nell'ambito sportivo. Per tali soggetti è previsto il diverso contributo di cui all'art. 84 (vedi *infra*);
2. Per ottenere il finanziamento si dovrà infatti presentare istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dalla legge.
3. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
4. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante oltre alle sanzioni amministrative si applica l'articolo 316-ter del codice penale (reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822).

**art. 25 DECRETO LEGGE «RILANCIO»  
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO**

**CONSIDERAZIONI PER A.S.D E S.S.D:**

1. Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività di impresa: da una prima lettura ne sarebbero escluse le A.S.D. ma ne risulterebbero comprese le S.S.D.

Occorrerà verificare se potranno usufruirne anche le associazioni in possesso di P.IVA relativamente alle attività commerciali esercitate (sponsorizzazioni - bar etc);

2. L'espressione "**fatturato e corrispettivi**" pone forti perplessità in relazione alla possibilità di richiedere – anche da parte delle S.S.D. – il contributo in relazione ai "corrispettivi specifici" (incassi dei corsi da tesserati) e ciò in quanto tali entrate, pur essendo "intrinsecamente commerciali", godono del beneficio della "de-commercializzazione", non vengono fatturate e non vengono indicate in dichiarazione IVA;

3. Per le attività commerciali esercitate dai sodalizi in 398, fare riferimento alla casella riempita nel «registro minori» in relazione al mese di aprile;

4. Comunicazione da effettuare a AdE > molta prudenza!!!!

art. 25 DECRETO LEGGE «**RILANCIO**»  
**CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO**

L'ammontare del CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- 20 % per i soggetti con **ricavi o compensi** non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 15 % per i soggetti con **ricavi o compensi** superiori a quattrocentomila euro e inferiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 10 % per i soggetti con **ricavi o compensi** superiori a un milione di euro e inferiori a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

# AZIONI DI SOSTEGNO

## MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ

1. Sospensione versamenti e altre agevol.ni fiscali

2. Moratoria finanziamenti e alle revoche di affidamenti

3. Finanziamenti garantiti dallo Stato e a fondo perduto

4. Indennità a persone fisiche

5. Crediti d'imposta

## INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

Art. 96 DL 18/2020 →

Ai titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR (collaboratori sportivi e amministrativo-gestionali), già in essere alla data del **23/02/2020**, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro CONI, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

LIMITE DI RISORSE DISPONIBILI PER «SPORT E SALUTE spa»: 50 MILIONI

art. 98 DECRETO LEGGE «**RILANCIO**»  
**INDENNITA' COLLABORATORI SPORTIVI**

Per il mese di **APRILE e MAGGIO** 2020, l'indennità di Euro **600** è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A. anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, gli EPS, DSA, ASD, SSD già in essere alla data del 23 febbraio 2020, **senza necessità di ulteriore domanda (per chi ha già richiesto l'indennità a Marzo)**

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ed è precluso ha chi ha altri redditi da lavoro o reddito di cittadinanza

art. 98 DECRETO LEGGE «**RILANCIO**»  
**INDENNITA' COLLABORATORI SPORTIVI**

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro CONI, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione

(come da decreto del MEF da emanare entro 7 gg. dalla data di entrata in vigore del DL aprile)

Vengono assegnati a Sport e Salute ulteriori finanziamenti per coprire tutte le domande di **marzo**

# INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

## Criticità:

1. Chi non ha percepito i 600 euro di marzo per esaurimento fondi → Attendere istruttorie in corso
2. Collaboratore che percepisce comunque un compenso nel periodo di lockdown per attività svolta nei mesi pregressi → Cumulabilità con bonus Sport e Salute
3. Collaboratore che percepisce compensi a titolo di acconto su prestazioni future → cumulabilità con bonus Sport e Salute [fare accordi con il collaboratore: la prestazione alla ripartenza potrà ancora essere prestata alle medesime condizioni di prima? Se no, è distribuzione indiretta di utile?...]
4. Collaboratore che percepisce un emolumento a titolo di aiuto o sostegno → sconsigliato (solo per casi particolari con apposita verbalizzazione di chiarimento). Preferibile con ipotesi di recupero alla ripartenza
5. Collaboratore che percepiva più o meno di 600 Euro → Cumulabilità con bonus Sport e Salute



## INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

### Criticità:

6. Collaboratore che abbia percepito «indebitamente» il bonus di Sport e Salute → segnalare via mail a [collaboratorisportivi@sportesalute.eu](mailto:collaboratorisportivi@sportesalute.eu) con richiesta di indicazioni per la restituzione
7. Collaboratore sportivo che abbia altri redditi da lavoro dipendente o autonomo o pensione o è in Naspi o con Reddito di cittadinanza → NON possibilità del bonus Sport e Salute
8. Arbitri calcio → non bonus Sport e Salute
9. Collaboratori tecnici sportivi con CONI → non bonus Sport e Salute (possibile modifica nel Decreto di aprile in emanazione)
10. Esclusioni e integrazioni della domanda → analisi delle domande in corso per errori formali, assenza di documentazione, errori sostanziali, assenza di convalida (il rifiuto di convalida per motivi formali può essere segnalato dal legale rappresentante via mail a [collaboratorisportivi@sportesalute.eu](mailto:collaboratorisportivi@sportesalute.eu) al fine di favorire l'esito positivo della domanda)

# INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

## Criticità:

- Sport e Salute ha creato una banca dati dei lavoratori dello sport che svolgono tale attività a titolo principale
- Al momento sono pervenute circa 130.000 domande, ma i soggetti interessati sono destinati a crescere in quanto diversi soggetti con compensi > 10.000,00 pare non abbiano inviato domanda per il mese di marzo (per aprile e maggio con l'incremento dei fondi è possibile che la inviino)
- Al netto degli atleti, la banca dati offrirà al legislatore della riforma del lavoro sportivo (rt. 5, DL 86/2019) il quadro di riferimento sul quale intervenire

## SOSTEGNO AI LAVORATORI DIPENDENTI – AUTONOMI - CO.CO.C.O


PER I LAVORATORI DIPENDENTI



CIGD / FIS (fondo integrazione salariale)

PER I LAVORATORI AUTONOMI, DITTE INDIVIDUALI, **AMMINISTRATORI DI SOCIETA' (?)**, CO.CO.CO.

Per il mese di Marzo




**Euro 600 da INPS** per → lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS; soci di SSD iscritti alla gestione commercianti dell'INPS; maestri di sci iscritti alla gestione commercianti dell'INPS

**Euro 600 da INPS (ex Enpals)** → per i lavoratori dipendenti e con partita IVA (es. istruttori iscritti all'ex Enpals)

# SOSTEGNO AI LAVORATORI DIPENDENTI – AUTONOMI - CO.CO.C.O

PER I LAVORATORI AUTONOMI, DITTE INDIVIDUALI, AMMINISTRATORI DI SOCIETA', CO.CO.CO.

Per il mese di Aprile – ART. 84 «DL RILANCIO»



**Euro 600 da INPS** per → i co.co.co. e amministratori di società, i soci di SSD iscritti alla gestione commercianti dell'INPS; maestri di sci scritti alla gestione commercianti; i lavoratori dipendenti e con partita IVA (es. istruttori iscritti all'ex Enpals)

**Euro 1.000 da INPS** per → lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS + co.co.co. che abbiano cessato la collaborazione alla data del decreto;

**Euro 600 da INPS** per → Lavoratori iscritti al FPLS di cui all'art. 38 del decreto «cura Italia»

Tale indennità viene erogata sia per il mese di aprile che per quello di maggio

A condizione che tali lavoratori abbiano versato almeno 7 contributi giornalieri nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 €

# AZIONI DI SOSTEGNO

## MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ

1. Sospensione versamenti e altre agevol.ni fiscali

2. Moratoria finanziamenti e alle revoche di affidamenti

3. Finanziamenti garantiti dallo Stato e a fondo perduto

4. Indennità a persone fisiche

5. **Crediti d'imposta**

## CREDITI DI IMPOSTA

Sanificazione  
Art. 125  
decreto  
rilancio

60 per cento della spesa sostenuta (fino a un massimo di 60 mila euro) per la sanificazione degli ambienti di lavoro in seguito all'emergenza [coronavirus](#) da parte di esercenti attività d'impresa e professionisti: con il decreto liquidità il beneficio fiscale è stato esteso anche all'acquisto di dispositivi di protezione individuale come [mascherine](#) chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, termoscanner.

Attesa di un decreto attuativo

N:B!!

Il credito di imposta è utilizzabile a compensazione delle imposte, IVA e/o contributi che il sodalizio deve versare all'erario

Il credito di imposta potrà anche essere ceduto – previsione importante perché, in totale assenza di versamenti, o in presenza di versamenti limitatissimi, il credito di imposta rischia di rimanere un beneficio teorico

# Art. 28 decreto «rilancio»

## Credito di imposta sui canoni di locazione degli immobili

ai soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, con ricavi o compensi < € 5 milioni  
→ **credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile** del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo corrisposto nei **mesi di marzo, aprile e maggio 2020**

**AFFITTI**

**Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione [di leasing o di concessione] di immobili ad uso non abitativo **destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale**.

# Art. 28 decreto «rilancio»

## Credito di imposta sui canoni di locazione degli immobili

Per i soggetti che svolgono attività economica il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di **aprile, maggio e giugno**, a **condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente

La condizione vale certamente per le S.S.D., da verificare A.S.D. con P.IVA

Per le A.S.D che svolgono esclusivamente attività istituzionali dalla lettera della norma la condizione parrebbe non operare

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni e non concorre alla formazione del reddito (ai fini IRPEF, IRES, IRAP), e potrà essere ceduto

**AFFITTI**



# Art. 28 decreto «rilancio»

## Credito di imposta sui canoni di locazione degli immobili

Il soggetto avente diritto al credito d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la **cessione del credito d'imposta** al locatore o al concedente **a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.**

Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione.

Il credito d'imposta **può**, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, **essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito** e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito

**AFFITTI**

# Art. 30 decreto «rilancio»

## RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE

**UTENZE**

- a) azzeramento delle attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle «tariffe di rete» e agli «oneri generali» per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione
- b) per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le «tariffe di rete» e «gli oneri generali» saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti

# IL PROGRAMMA

1. Esigenze di liquidità e misure di sostegno
2. Il sostegno ai collaboratori sportivi
3. **Rapporti con gli utenti**
4. Impiantistica sportiva e rapporti con i Comuni e i proprietari privati
5. Varie

## RIMBORSI QUOTE

**Nel Decreto Legge “Cura Italia”**

**→ rimborsi o voucher (di pari valore a favore degli utenti) per i contratti di soggiorno e per i biglietti di spettacoli, musei o altri luoghi di cultura**

**NESSUNA INDICAZIONE di rimborso o di emissione di voucher PER IL SETTORE DELLO SPORT**

## RIMBORSI QUOTE

**Nel Decreto Legge “Cura Italia” → rimborsi o voucher (di pari valore a favore degli utenti) per i contratti di soggiorno e per i biglietti di spettacoli, musei o altri luoghi di cultura**

**NESSUNA INDICAZIONE di rimborso o di emissione di voucher PER IL SETTORE DELLO SPORT**

### *Distinzione tra ASSOCIATI / UTENTI / TESSERATI*

#### **•Associati**

- *I contributi versati dal socio non sono rimborsabili in nessun caso, né al momento del recesso né allo scioglimento dell’associazione come previsto dagli articoli 24 e 37 del Codice Civile.*

Criticità: equivalenza «contributi» con quote di partecipazione ai corsi o quote di iscrizione

Criticità: Regole Statutarie che «impongano» al socio di integrare con un contributo aggiuntivo le perdite di gestione (contributi straordinari)

## RIMBORSI QUOTE

### ART. 216 DECRETO «**RILANCIO**»

A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi,  
*ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo,*  
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile.

## RIMBORSI QUOTE

### ART. 216 DECRETO «**RILANCIO**»

I **soggetti acquirenti** presentano, entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposta **ISTANZA DI RIMBORSO AL GESTORE DELL'IMPIANTO SPORTIVO**, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.

Il **gestore dell'impianto sportivo**, entro 30 gg dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, **in alternativa al rimborso, PUO' RILASCIARE UN VOUCHER DI PARI VALORE INCONDIZIONATAMENTE UTILIZZABILE PRESSO LA STESSA STRUTTURA ENTRO UN ANNO DALLA CESSAZIONE DELLE MISURE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA.**

**Criticità** → solo gestori o tutte le ASD/SSD che hanno incassato quote pur non essendo gestori di impianti?  
la ratio della norma porterebbe a concludere che sia applicabile a tutte le ASD/SSD – necessario chiarimento

## PRESTAZIONI (CORSI) SPORTIVI ONLINE

mediante la *pre-registrazione* di un video illustrativo



prodotto “standard”, non personalizzato, proposto alla generalità di utenti ed acquistabile liberamente previo pagamento al soggetto realizzatore



il corrispettivo percepito è da intendersi di carattere “**commerciale**” (connesso, per i soggetti in regime di L. 398/1991)



## PRESTAZIONI (CORSI) SPORTIVI ONLINE

mediante il *collegamento in remoto* tramite piattaforme online.



servizio viene reso  
mediante collegamento in remoto ed è caratterizzato dalla interazione tra le parti rappresentate dall'istruttore/allenatore e l'atleta/utente



il corrispettivo pagato dall'atleta/utente, se associato o tesserato dell'ASD o SSD esecutrice del servizio, per il tramite del proprio istruttore e/o allenatore, è da intendersi "decommercializzato"

# IL PROGRAMMA


1. Esigenze di liquidità e misure di sostegno
2. Il sostegno ai collaboratori sportivi
3. Rapporti con gli utenti
4. **Impiantistica sportiva e rapporti con i Comuni e i proprietari privati**
5. Varie

# CONCESSIONARI DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

- Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le **società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche**, sono sospesi, dal 17/03/2020, **i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici** dello Stato e degli enti territoriali.
- I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31/07/2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (art. 216 c. 1 decreto «rilancio»).

# CONCESSIONARI DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

CRITICITA' → Necessità di riequilibrio economico finanziario mediante revisione della concessione (come previsto dalle Convenzioni. Anche Codice dei Contratti Pubblici – D.lgs. 50/2016 – art. 165)



*“Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario **può comportare la sua revisione** da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. ...In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, **LE PARTI POSSONO RECEDERE DAL CONTRATTO.**”*

# CONCESSIONARI DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

Revisione del Piano economico finanziario (PEF) originario e redazione di un nuovo PEF

Disavanzo da:

- Minori ricavi (lockdown)
- Minori ricavi post riapertura per rispetto protocolli tutela sanitaria
- Maggiori costi di gestione per rispetto protocolli tutela sanitaria
- Possibili maggiori costi del personale (legge di riforma dello sport)
- Maggiori ammortamenti per costi di investimento per rispetto tutela sanitaria

Possibili soluzioni

- 1) **Liberalizzazione** delle tariffe ?
- 2) **Diminuzione** del canone ?
- 3) **Contributi** del Comune per **manutenzioni straordinarie** ?
- 4) Contributi del Comune di parte o di tutte le utenze ?



ESTENSIONE DURATA DELLA CONCESSIONE

# CONCESSIONARI DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

Art. 216 c. 2 Decreto «rilancio» →

Gli Enti Pubblici concedenti la gestione di impianti sportivi pubblici **possono concordare** con i soggetti concessionari, che ne facciano apposita richiesta, la revisione dei rapporti concessori che scadono entro il 30 luglio 2023, da attuarsi mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, **anche attraverso la proroga della durata del rapporto**, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.


La revisione deve consentire la **permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario** relative al contratto di concessione.

# GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI

## Aspetti LEGALI

Inutilizzabilità della struttura → impossibilità «temporanea» e non definitiva (art. 1464 c.c.)

Eccessiva onerosità sopravvenuta → (art. 1467 c.c.)



Necessità di accordo con i **proprietari** per «**ridefinizione**» del canone di locazione

Risoluzione del contratto

# GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI

Art. 216, c. 3, decreto «rilancio»

→ Il conduttore ha diritto a una corrispondente riduzione del canone locatizio, **in misura non inferiore al 50% dell'importo contrattuale**, per tutto il periodo di efficacia delle misure di sospensione (chiusura degli impianti), salvo che il locatore non offra una prova di pronta soluzione di uno squilibrio minore tra le prestazioni.



# GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI

## Aspetti FISCALI



Solo accordo di riduzione del canone



Non obbligo di registrazione, ma opportuna per minori imposte a carico del proprietario

## MODALITA' DI REGISTRAZIONE NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID

- la riduzione del canone di locazione potrà essere comunicata all'Agenzia entrate anche mediante PEC o e-mail a cui allegare, oltre naturalmente all'accordo, il modello 69, debitamente sottoscritto, cui allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesti il possesso dell'originale dell'atto e la conformità al medesimo della copia trasmessa all'ufficio.
- Al termine della fase emergenziale dovrà essere consegnato all'ufficio competente l'originale dell'accordo

# GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI

## Aspetti FISCALI



Solo accordo di riduzione del canone



IN ALTERNATIVA ALLA REGISTRAZIONE  
→ dare «**data certa**» all'accordo

[Risoluzione n. 60 del 28 giugno 2010](#) Agenzia delle Entrate

→ in caso di riduzione del canone non è necessario registrare la scrittura, ma è consigliato dare «data certa» all'accordo, da esibire in sede di eventuale controllo

Se entrambe le parti possiedono o comunque hanno accesso a una casella PEC, la data certa può essere data con scambio, appunto, di PEC.

In alternativa si può dare «data certa» annotando l'accordo firmato sul «Registro Pubblico delle Impronte Informatiche di Diritto Pratico» (sull'indirizzo: <https://apps.dirittopratico.it/impronta.html>)

# IL PROGRAMMA

1. Esigenze di liquidità e misure di sostegno
2. Il sostegno ai collaboratori sportivi
3. Rapporti con gli utenti
4. Impiantistica sportiva e rapporti con i Comuni e i proprietari privati
5. **Varie**

# Approvazione dei Bilanci

## *ASD con periodo coincidente con anno solare*

- possono riunirsi con sedute in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti
- Scadenza: entro la data **del 31 ottobre 2020**

## *SSD con periodo coincidente con anno solare*

- Rinvio per l'approvazione FINO al 29 giugno 2020
- Possibilità di svolgimento dell'assemblea in videoconferenza anche in deroga alle previsioni statutarie

# Fatture elettroniche e trasmissione telematica dei corrispettivi

## Trasmissione telematica dei corrispettivi

Nel caso di interruzione dell'attività (anche causa COVID) il Registratore telematico, alla prima trasmissione successiva deve provvedere all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la **totalità dei dati (ad importo zero)** relativi al periodo di interruzione per i quali non sono state effettuate operazioni di chiusura giornaliera

Video corsi per propri Utenti «esterni» non associati e non tesserati  
➔ entrate commerciali

## Fatturazione elettronica

NON SONO PREVISTE SOSPENSIONI DEI TERMINI RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**Dott. Giuliano Sinibaldi**

Studio Sinibaldi Marinelli  
Galleria dei Fonditori n. 3  
61122 – Pesaro (PU)

## **Contatti**

**Tel:** 0721.451363

**email:** [sinibaldi@sinibaldimarinelli.it](mailto:sinibaldi@sinibaldimarinelli.it)

**web:** [www.cmsmcommercialisti.it](http://www.cmsmcommercialisti.it)

© Riproduzione riservata